




30402/22

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SULLA ESENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 34599/2019

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente - Cron. 30402

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - Rep.

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Consigliere - Ud. 08/07/2022

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Rel. Consigliere - CC

Dott. ALESSANDRO GNANI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 34599-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e

difende;

- ricorrente -**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 177/2019 della CORTE D'APPELLO

di GENOVA, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 518/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO CHE:

la Corte d'appello di Genova, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di (omissis) , Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, diretta al riconoscimento del diritto al ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle Vittime del dovere (l. n. 266 del 2005), per aver subito lesioni mentre era in servizio di pattugliamento del territorio in prossimità di una discoteca (" (omissis) "), essendo stato coinvolto in un incidente stradale provocato da un automobilista che guidava in stato di ebbrezza;

la Corte territoriale ha parificato l'incidente stradale a qualsiasi altro evento occorso in strada, non considerando lo stesso ricompreso in nessuna delle situazioni tipizzate dal comma 563 della l. n. 266 del 2005 (lett. da a ad f), né verificato in concomitanza delle "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dal successivo comma 564;

la cassazione della sentenza è domandata da (omissis) sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria;

il Ministero dell'Interno ha depositato tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 1, co.563, lett. A) B) C) D) di cui alla L. 266/2005";

contesta la lettura dell'ordine di servizio offerta dalla Corte d'appello in base alla quale è stato affermato che il ricorrente, al momento del sinistro, era impiegato in un generico servizio di pattugliamento del territorio e che l'incidente era da attribuirsi a cause accidentali; non condivide la conclusione a cui è giunta la Corte territoriale, atteso che l'evento che aveva causato il sinistro (guida in stato di ubriachezza) si era realizzato a causa della commissione di un reato di natura dolosa; assume che il servizio di pattugliamento era finalizzato alla prevenzione e repressione di crimini (cattura di latitanti), e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; deduce che erroneamente la Corte d'appello ha escluso che nel servizio fossero ricomprese infrastrutture soggette a vigilanza, atteso che all'interno dell'itinerario assegnato al turno di servizio erano presenti decine di infrastrutture, civili, militari e luoghi di culto

religioso, e, segnatamente, lo scalo ferroviario di (omissis) utilizzato da molti giovani per raggiungere la discoteca in prossimità della quale era occorso il sinistro;

il motivo è inammissibile;

in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa;

in altri termini, il vizio di violazione di legge, così come dedotto dalla parte ricorrente, non rende intelligibile la violazione dell'art.1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005, ma appare limitato ad apportare una critica alla motivazione adottata dal giudice del merito, invocando solo formalmente (ed impropriamente) una violazione di legge;

tuttavia, pur volendo riqualificare il motivo come vizio di motivazione, giova rammentare che l'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, ne limita il sindacato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Sez. Un. n. 8053 del 2014);

AME

la formulazione della doglianza da parte del ricorrente denuncia, di contro, non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì, per un verso, la mancata valorizzazione di un elemento istruttorio (ordine di servizio n. 81/10 del 21.12.2012 con cui il (omissis) veniva incaricato del servizio di pattugliamento), che si assume erroneamente valutato dalla Corte territoriale, per altro verso la complessiva *ratio decidendi*, che ha decretato l'ordinarietà del servizio prestato dal Carabiniere nell'esercizio delle sue funzioni e l'assoluta casualità del sinistro il quale, avendo già dato corso al riconoscimento dei benefici relativi alla causa di servizio, ha indotto la Corte d'appello ad escludere - legittimamente - il riconoscimento delle prestazioni di legge riservate alle cd. vittime del dovere;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell'Interno, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso all'Adunanza camerale dell'8 luglio 2022


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, 17 OTT 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Presidente

Umberto Berrino


3